NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 26

Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo

La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue a compimento del 16° anno di servizio, e' integrata fino a conseguire l'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali. Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e' attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250. Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8% dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50% dell'ultima classe. Ai professori incaricati esterni con cinque anni e con undici anni di anzianita' di incarico e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50% delle singole classi di stipendio. Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni. Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 33, quarto comma. Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di scatti biennali. Con effetto dal 31 ottobre 1978, la durata complessiva della carriera degli assistenti ordinari, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	I — Personale docente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-26-trattamento-economico-dei-professori-universitari-dei-professori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it